



# **COMUNE DI STRA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

# INDICE GENERALE

<b>TITOLO I: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE</b> .....	<b>3</b>
___ Art. 1 - Principi .....	3
___ Art. 2 - Finalità .....	3
___ Art. 3 - Ambito di applicazione .....	3
<b>TITOLO II: SPAZI A VERDE PUBBLICO</b> .....	<b>4</b>
___ Art. 4 - Disposizioni generali .....	4
___ Art. 5 – Gestione del verde .....	4
___ Art. 6 - Accesso ai parchi, giardini e aree verdi pubbliche .....	4
___ Art. 7 - Atti vietati .....	5
___ Art. 8 - Utilizzo delle attrezzature di gioco .....	6
___ Art. 9 - Svolgimento di attività sportive .....	6
___ Art. 10 - Disciplina della conduzione degli animali .....	6
___ Art. 11 - Abbattimenti di alberature su aree pubbliche .....	7
___ Art. 12 - Potature di alberi e arbusti .....	7
___ Art. 13 - Attività ammesse nei parchi e giardini .....	8
<b>TITOLO III: SPAZI A VERDE PRIVATO</b> .....	<b>8</b>
___ Art. 14 – Incuria, degrado di terreni e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi .....	8
___ Art. 15 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica .....	9
___ Art. 16 - Abbattimenti di alberature su aree private .....	10
<b>TITOLO IV: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E DI SICUREZZA</b> .....	<b>10</b>
___ Art. 17 - Vigilanza .....	10
___ Art. 18 - Sistema sanzionatorio .....	10
___ Art. 19 - Ripristino immediato dello stato dei luoghi .....	11
___ Art. 20 - Ripristino dello stato dei luoghi .....	11
___ Art. 21 - Interventi contingibili e urgenti .....	12
___ Art. 22 - Risarcimento del danno .....	12
<b>TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>12</b>
___ Art. 23 - Abrogazioni .....	12
___ Art. 24 - Entrata in vigore .....	12

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

### **Art. 1 – Principi**

1. Il paesaggio, in conformità ai principi sanciti dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, rappresenta un bene da tutelare e conservare sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente.
2. Il sistema del verde urbano, costituito dal verde pubblico e dal verde privato, quale componente fondamentale del paesaggio riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene pubblica. Esso infatti esplica le funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, fissazione delle polveri e degli inquinanti atmosferici, miglioramento del microclima, rifugio per la vita animale, mantenimento della biodiversità del territorio, della qualità urbana e della socialità.
3. L'Amministrazione Comunale riconosce l'importanza del sistema del verde urbano negli aspetti ambientali, igienico-sanitari, culturali, estetici, sociali e ricreativi, e con il presente "Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato" (di seguito indicato semplicemente con "Regolamento") intende migliorarne la gestione e tutelarne le funzioni per il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita anche sotto un profilo culturale, sociale e ricreativo.
4. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del paesaggio verde urbano pubblico e privato del Comune di Stra ed in particolare la tutela, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio.

### **Art. 2 - Finalità**

1. Le finalità del presente Regolamento sono le seguenti:
  - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e della possibilità di vita degli animali e attrattore di nuove iniziative;
  - favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
  - contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
  - favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse, favorendo un ripristino delle naturali qualità e caratteristiche del nostro territorio;
  - promuovere la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
  - indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione autoctona e a quella esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
  - difendere il suolo dall'impoverimento.

### **Art. 3 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica tanto al patrimonio vegetale pubblico quanto a quello privato e integra quanto stabilito da leggi Statali, Regionali, relativi Regolamenti e Statuti.
2. In particolare trova applicazione in tutti gli spazi verdi nel territorio di seguito elencati in via esemplificativa:
  - a. parchi e giardini comunali;
  - b. parchi e giardini storici;
  - c. alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
  - d. spazi verdi a corredo di servizi pubblici;

- e. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano degli Interventi affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
  - f. giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà, se ciò sia previsto dalla convenzione;
  - g. giardini privati non aperti al pubblico;
  - h. alberi monumentali.
3. Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale per il Comune.
  4. La tutela dei parchi, dei giardini storici pubblici, e di tutti gli spazi verdi, comunque denominati pubblici, privati d'uso pubblico e privati, persegue la finalità di assicurare agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché il rispetto del vincolo di destinazione e la funzione cui sono destinati.
  5. Non sono oggetto di tutela del presente regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione, gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno, frutteti, vigneti) e le attività florovivaistiche.

## **TITOLO II: SPAZI A VERDE PUBBLICO**

### **Art. 4 - Disposizioni generali**

1. I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono pertanto tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi di cui all'articolo precedente e i manufatti su di esse esistenti nonché le indicazioni degli appositi cartelli posti all'ingresso di ogni parco (ove esistenti).
3. Ogni cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.
4. Ogni cittadino è altresì tenuto a rispettare gli altri frequentatori evitando di tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o al buon costume e/o svolgere attività che possano creare disturbo o impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

### **Art. 5 – Gestione del verde**

1. Gli organi comunali competenti coordinano gli interventi di manutenzione, le segnalazioni e i suggerimenti in merito alla cura e la sorveglianza delle aree di cui all'art. n. 2 del presente Regolamento sia da parte dei cittadini che da parte di tutti gli organi preposti alla manutenzione delle aree verdi.
2. L'Ufficio Ambiente assicura il corretto funzionamento gestionale dello spazio verde cui è preposto, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio e segnala all'ufficio competente ogni esigenza di intervento straordinario e/o di modifica strutturale dello spazio verde.

### **Art. 6 - Accesso ai parchi, giardini e aree verdi pubbliche**

1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini, fatte salve le limitazioni e le modalità contenute nel presente Regolamento.
2. Tutti gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili, ove non vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio.
3. L'Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, provvederà a nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire il massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.
4. Il verde pubblico può essere gestito dagli enti od associazioni in regime di convenzione con il Comune, in tal caso è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti nelle convenzioni in ottemperanza a quanto previsto nel presente Regolamento.
5. Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi pubblici disciplinati dal presente Regolamento è

dato libero accesso nelle ore diurne, secondo gli orari disposti dall'organo comunale competente e indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi.

6. Per motivate necessità l'organo comunale competente può disporre la chiusura dell'accesso in modo temporaneo o permanente.
7. L'orario di accesso, stabilito per i soli parchi pubblici custoditi e/o recintati, è il seguente:
  - a) Orario Invernale (1 ottobre – 31 marzo)  
dalle ore 8:30 alle ore 18:30
  - b) Orario Estivo (1 aprile – 30 settembre)  
dalle ore 8:00 alle ore 21:00
8. Gli orari di cui al comma precedente possono essere modificati con provvedimento della Giunta Comunale.

#### **Art. 7 - Atti vietati**

1. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento degli stessi alle strutture, infrastrutture o cose di proprietà pubblica esistenti all'interno delle aree individuate all'art. 3, comma 2, lettere a, b, c, d, e, f.
2. I fruitori, a tale scopo, dovranno sempre improntare il proprio comportamento a criteri di rispetto della dignità e correttezza nelle relazioni interpersonali.
3. Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico, evitando comportamenti che possono offendere la sensibilità degli altri fruitori e che non siano consoni ad un'utenza di minori o in contrasto con disposizioni di legge.
4. All'interno delle aree di cui all'art. 3, comma 2, lettere a, b, c, d, e, f del presente Regolamento sono vietati i seguenti comportamenti:
  - a) Salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
  - b) Eliminare, distruggere o danneggiare gli arbusti o parte di essi, nonché i tappeti erbosi;
  - c) Fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone (art. 51 del regolamento di Polizia Urbana), in particolare utilizzare strumenti o apparecchi sonori ad alto volume o disturbare la quiete pubblica con emissioni acustiche moleste;
  - d) Entrare con cani o altri animali se non a guinzaglio e museruola a seguito nonché muniti di idonea attrezzatura (paletta e sacchetto) per la raccolta degli escrementi. È facoltà dell'Autorità vietare l'ingresso ai cani o altri animali nell'intero parco o limitarne l'uso al di fuori delle aree giochi per bambini opportunamente segnalate;
  - e) Sopprimere, catturare, o anche molestare gli animali, come pure sottrarre uova o nidi; pertanto è proibito entrare e circolare sia nel parco che nei giardini con armi e strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per tali scopi;
  - f) Raccogliere o asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole;
  - g) Spostare le attrezzature o gli arredi presenti;
  - h) Utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili;
  - i) Danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio;
  - j) Gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere e tipo nelle aree e nelle fontane o corsi d'acqua. Gli stessi dovranno essere correttamente conferiti negli appositi contenitori;
  - k) Immergersi nelle fontane esistenti, lavarsi e lavare oggetti, usarle in maniera impropria, alterarne le acque, servirsene per bagnare altre persone e/o sprecarne le acque;
  - l) Occupare, anche temporaneamente, il suolo o le aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione;

- m) Occupare aree di terreno o di verde pubblico, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini;
  - n) Transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato ad eccezione dei luoghi specificamente destinati alla sosta e/o parcheggi segnalati con appositi cartelli;
  - o) Accedere e/o circolare con veicoli a motore, ad eccezione di motocarrozette per il trasporto di portatori di handicap, mezzi di soccorso, mezzi di vigilanza in servizio e/o mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti purché autorizzati dal Responsabile del servizio competente;
  - p) Usare impropriamente l'acqua nelle fontane esistenti e/o lavare attrezzi o veicoli in genere anche nelle aree destinate a parcheggio;
  - q) Consumare ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica;
  - r) Accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi di sigaretta o altri oggetti che possano provocare incendi;
  - s) Depositare o distribuire mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali;
  - t) Affiggere manifesti, nonché la pubblicità in genere ed effettuare la propaganda sonora senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione;
  - u) Elemosinare; è vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno essere accordati permessi da parte dell'Amministrazione per la raccolta di fondi a fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni degli Organi competenti.
5. Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta a ciò destinati interni agli spazi verdi.
6. È vietato al pubblico trattenersi nei parchi e nei giardini soggetti a chiusura dopo l'orario prescritto.
7. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti certificati dagli uffici competenti, oltre agli eventuali provvedimenti di natura civile e penale, non potrà ottenere il rilascio di autorizzazioni per manifestazioni sportive e spettacoli negli spazi comunali pubblici destinati a verde per almeno 12 mesi.

#### **Art. 8 - Utilizzo delle attrezzature di gioco**

1. Il gioco dei bimbi fino a dieci anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.
2. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicate sulle stesse.
3. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
4. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei dieci anni è vietato l'accesso ai cani.
5. L'attività di gioco di utenti che superano i dieci anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati ed espressamente autorizzati. A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

#### **Art. 9 - Svolgimento di attività sportive**

1. Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati a ciò destinati ed autorizzati. Sarà cura dell'organo comunale competente reperire ove possibile in ogni parco di dimensioni medie o grandi almeno uno spazio per attività sportive di gruppo.
2. L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili a ciò destinati ed appositamente autorizzati.

#### **Art. 10 - Disciplina della conduzione degli animali**

1. Nelle aree di cui all'art. 2, comma 2, lettere a, b, c, d, e, f del presente Regolamento non è consentito lasciare animali incustoditi e/o al pascolo.
2. Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.

3. I cani vaganti e senza la prescritta museruola saranno recuperati e portati nel canile convenzionato.
4. E' comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali
5. E' vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua e zone umide.
6. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi e giardini pubblici dei cani.
7. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare gli escrementi degli animali loro affidati a mezzo palette che devono portare a loro cura e spese.
8. Su tutta l'area dei parchi e giardini è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.
9. Per i cani dei non vedenti e dei disabili si applicano le norme specifiche e vigenti.

#### **Art. 11 - Abbattimenti di alberature su aree pubbliche**

1. L'abbattimento di alberature è disposto dall'Ufficio Ambiente del Comune di Stra nei casi di stretta necessità quali ad es. pericolo per persone e/o cose, alberature morte e comunque quando non vi sono alternative valide all'abbattimento quali lo spostamento dell'essenza o altro.
2. In particolare l'abbattimento è consentito nei seguenti casi:
  - a. in ottemperanza a leggi statali e/o regionali;
  - b. quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;
  - c. situazione di pericolo per persone o cose.
  - d. quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo.
  - e. realizzazione di opere pubbliche incompatibili con il mantenimento dell'albero.
3. Il soggetto che ha in gestione la manutenzione del verde pubblico dovrà comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale gli alberi ammalorati per i necessari provvedimenti autorizzativi.
4. Nel caso di interventi di abbattimento che si rendano necessari con urgenza a causa di assoluta necessità al fine di evitare imminenti gravi pericoli a persone o cose, il soggetto che ha in gestione la manutenzione del verde pubblico avrà cura di comunicare l'operazione all'Amministrazione Comunale con la massima tempestività fornendo, entro cinque giorni dalla data di abbattimento, una documentazione attestante lo stato di imminente pericolo che ha obbligato l'esecuzione del lavoro mediante relazione scritta e documentazione fotografica.

#### **Art. 12 - Potature di alberi e arbusti**

1. La potatura è un intervento che generalmente riveste carattere di straordinarietà e che deve essere eseguito da personale specializzato, munito di idonea attrezzatura. Dovranno comunque essere eseguiti con regolarità, interventi volti alla eliminazione di rami secchi o a rischio di schianto e risagomatura delle siepi al fine di prevenire patologie e vulnerabilità delle piante. Ad ogni intervento di potatura di rami superiori a un diametro di cm 8 deve essere operato un adeguato intervento fitosanitario di protezione del legno vivo esposto (ad esempio prodotto disinfettante o fungicida).
2. Al fine di tutelare la riproduzione dell'avifauna e degli animali selvatici in genere, le potature non dovranno essere eseguite nei periodi compresi dal 15 marzo a tutto settembre. Sono consentiti tutto l'anno gli interventi per rimediare ad accertate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, nonché gli interventi di rimonda del secco, su branche e rami morti e gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata. Alberi e cespugli a fioritura primaverile dovranno invece essere potati alla fine della fioritura. In tutti i casi si dovrà porre la massima attenzione e rispetto per le specie animali.
3. Tutte le situazioni che richiedono interventi di potatura dovranno preventivamente essere segnalate all'Ufficio Ambiente del Comune dal soggetto che ha in gestione il verde pubblico.
4. Nel caso in cui le prescrizioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 non fossero rispettate e da tale inosservanza derivi o possa derivare il danneggiamento o la morte della pianta, si procederà all'applicazione delle sanzioni indicate nel successivo art. 17 nei confronti del soggetto che ha in gestione il verde pubblico, previa notifica scritta.

### **Art. 13 - Attività ammesse nei parchi e giardini**

1. Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione, purché debitamente autorizzate dai competenti Organi dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano il commercio ambulante e gli spettacoli su spazi ed aree pubbliche.
2. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico.
3. Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.
4. Le attività sportive non agonistiche e senza utilizzo di attrezzature sono consentite all'interno dei parchi, giardini ed aree verdi comunali solo nei luoghi appositamente predisposti. È consentita altresì l'attività fisica podistica in tutte le forme e nel rispetto degli altri fruitori delle strutture.
5. Fuori dagli spazi appositamente predisposti è vietato il gioco del pallone salvo ai bambini di età inferiore ai 10 anni.
6. Per la disponibilità e l'uso di aree e strutture per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese foto-cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione, che esigerà il pagamento, o l'eventuale rimborso spese, di canone, di disponibilità o di impiego dell'area e degli impianti esistenti, nonché l'osservanza di prescrizioni che potranno essere disposte a proprio insindacabile giudizio. (Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità).
7. Le manifestazioni e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa vigente, previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficio competente. Il rilascio comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare tutte le norme in vigore e le prescrizioni eventualmente emanate dagli uffici competenti, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dell'intero spazio interessato dall'evento.

### **TITOLO III: SPAZI A VERDE PRIVATO**

#### **Art. 14 – Incuria, degrado di terreni e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi**

1. Tutti i proprietari, utilizzatori e/o conduttori di aree private scoperte, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese devono mantenere le stesse in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti e/o l'emissione di cattivi odori e/o problematiche di carattere igienico sanitario e/o di pubblica incolumità.
2. È fatto obbligo pertanto ai proprietari di terreni agricoli, lotti di terreno edificati e non edificati e a tutti i soggetti di cui al comma precedente, di provvedere alla periodica pulizia, sfalcio dell'erba, taglio degli arbusti spontanei, potatura delle siepi e alberature.
3. I soggetti di cui al comma 1 dovranno provvedere:
  - a) Al taglio della vegetazione incolta allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo, mantenendo un'altezza del manto erboso per non più di 20 cm;
  - b) al taglio della vegetazione incolta, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti, in particolare nei terreni in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
  - c) al taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico.
4. I proprietari di terreni agricoli incolti dovranno mantenere lungo i confini con strade, abitazioni, vicinali, giardini pubblici o privati, una fascia di rispetto della larghezza di almeno 3,00 m, in cui l'altezza del manto erboso non dovrà mai superare i 20 cm. Sull'intera superficie del fondo, lo sfalcio dell'erba e il taglio degli arbusti dovrà essere effettuato almeno una volta all'anno.
5. Le operazioni di potatura e pulizia devono in ogni caso essere eseguite con regolarità e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e in ogni epoca in cui esse siano necessarie, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute e il benessere pubblico oltre



che l'ordine e il decoro.

6. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati, devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi.
7. Le violazioni ai commi 1., 2., 3. e 4. del presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.
8. Le violazioni al comma 5. del presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento ovvero l'obbligo dell'esecuzione delle opere atte ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi.

#### **Art. 15 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica**

1. Le fasce di rispetto a tutela delle strade e le distanze di sicurezza dalla sede stradale sono disciplinate dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii..
2. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque i proprietari di aree incolte, abbandonate o aree artigianali industriali dismesse, i responsabili dei cantieri edili, i proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei e/o permanenti all'aperto, i proprietari di aree verdi in genere devono ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio:
  - a) tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
  - b) tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo, oltre il ciglio stradale;
  - c) pulire sistematicamente il tratto di strada occupato da rami-foglie-frutti caduti dagli alberi dei fondi privati;
  - d) conservare in buono stato gli sbocchi che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade;
  - e) mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme vigenti.
3. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi che pregiudicano la pulizia e il decoro, la viabilità, la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. I proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti rispetto delle distanze previste dal presente Regolamento, dal Codice Civile, dal Codice della Strada e da eventuali altre norme vigenti per la messa a dimora di piante o essenze arboree.
4. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,50 rispetto al medesimo.
5. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dell'immobile sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile a norma del Codice Stradale.
6. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
7. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari, che dovranno anche risarcire il Comune delle eventuali spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
8. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

## **Art. 16 - Abbattimenti di alberature su aree private**

1. L'abbattimento di alberi in cui la circonferenza del tronco misurata a 1 m da terra è pari o superiore a 60 cm è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune
2. L'abbattimento è autorizzato nei seguenti casi:
  - a) quando il proprietario sia obbligato all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a leggi statali e/o regionali o sentenza giudiziaria;
  - b) quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;
  - c) nel caso di situazioni di potenziale pericolo a persone o cose derivanti da condizioni di precarietà statica dell'albero;
  - d) quando l'albero, per cause naturali, per piantumazione effettuata in modo non corretto o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo e sia diventata difficoltosa la sua gestione.
3. L'autorizzazione all'abbattimento deve essere richiesta per iscritto all'Ufficio Ambiente del Comune tramite apposita modulistica, e corredata di documentazione fotografica attestante lo stato di fatto delle piante di cui si chiede l'abbattimento. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza alcuna risposta o comunicazione da parte del competente ufficio comunale, l'autorizzazione si intende rilasciata.
4. L'Amministrazione Comunale può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi e arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono ostacolo per la loro realizzazione.

## **TITOLO IV: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E DI SICUREZZA**

### **Art. 17 - Vigilanza**

1. L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. In caso di necessità, i soggetti addetti al controllo sopra indicati potranno dare prescrizioni ai fruitori dei parchi e spazi a verde pubblico sul comportamento da tenere, sino alla disposizione di allontanarsi dal luogo soggetto alla disciplina del presente regolamento.
3. L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di predisporre l'installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza e/o telesoccorso, per il controllo di parchi ed aree a verde comunali.

### **Art. 18 - Sistema sanzionatorio**

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie definite dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 267/2000, che variano da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, se non espressamente indicate nei singoli articoli.
2. Per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione, personale, di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.
3. Al fine dell'applicazione dell'istituto di cui al comma 2, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, deve essere richiesta dal trasgressore della violazione, maggiorenne, con specifica istanza da presentarsi all'Autorità Amministrativa entro il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ed in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981. L'Autorità Amministrativa, previa istruttoria e valutazione, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione ad eseguire tale prestazione a favore del Comune di Stra e/o di altri Enti, specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area d'intervento, le modalità e il referente incaricato ad impartire le istruzioni per l'esecuzione della prestazione oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.
4. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando

vantaggi concreti a favore dell'Amministrazione e della Comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria. Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti:

- a) all'area manutentiva e di pulizia (dipintura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione di strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree di proprietà o in gestione al Comune o di altri Enti);
- b) all'area di assistenza di soggetti in condizione di disagio o emarginazione sociale.

Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali si ravvisi la necessità e l'interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute.

5. Il valore di ogni ora di attività prestata è fissato in €. 10,00. Il trasgressore della violazione che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al comma 4 del presente articolo, deve effettuare il numero di ore di prestazione necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'Ente. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro.
6. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dal Responsabile o chi per esso del singolo Settore all'Autorità Amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale.
7. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva il Responsabile o chi per esso del singolo Settore, redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'Autorità Amministrativa.
8. L'Autorità Amministrativa a ricezione della relazione di cui al comma 6 del presente articolo, estinta l'obbligazione sorta con la violazione al Regolamento Comunale per la Gestione del Verde Pubblico e Privato, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da rilasciare al trasgressore ed agli atti della Polizia Locale.
9. L'istituto di cui al comma 2 (sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria) non si applica in caso di recidiva della violazione.

#### **Art. 19 - Ripristino immediato dello stato dei luoghi**

1. Qualora le norme del presente Regolamento dispongano che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o del ripristino del precedente stato dei luoghi e vi sia l'urgenza e/o immediata necessità, ne deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione.
2. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, ovvero nei termini indicati nel verbale di accertamento o della sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'organo accertatore.
3. Qualora il trasgressore non provveda entro i termini assegnati nel verbale di accertamento alla cessazione dell'attività o al ripristino dello stato dei luoghi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Responsabile del competente Settore.
4. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi previsti dal presente Regolamento, il Responsabile del Settore competente per materia ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

#### **Art. 20 - Ripristino dello stato dei luoghi**

1. Qualora le norme del presente Regolamento dispongano che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o del ripristino del precedente stato dei luoghi, ne deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione.
2. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Responsabile del competente Settore .
3. Il Responsabile del Settore competente per materia entro un termine congruo dovrà adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere.

4. La mancata ottemperanza all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi previsti dal presente Regolamento, comporta il pagamento una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00, con riserva, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

#### **Art. 21 - Interventi contingibili e urgenti**

1. Nel caso in cui dall'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento si venga a creare una situazione di effettivo pericolo per l'igiene pubblica e la necessità di provvedere all'eliminazione dello stato di pericolo con urgenza, sarà emanata Ordinanza contingibile ed urgente prevista dal quinto comma dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Sindaco quale rappresentante della comunità locale in materia di igiene.
2. Nell'eventualità in cui l'obbligato non abbia dato adeguata esecuzione nei termini a quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale o Dirigenziale si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il procedimento elencato nell'art. 21 ter della L. 241/90, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi, impreviudicate le sanzioni di cui all'art. 650 del Codice Penale.
3. In caso di accertamento di inottemperanza entro il termine indicato il Comune, direttamente o tramite terzi a ciò autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo con spese a carico dell'interessato.

#### **Art. 22 - Risarcimento del danno**

1. Qualora dalla violazione di una o più norme del presente Regolamento ne derivi un danno al patrimonio dell'ente, il trasgressore e l'obbligato solidale o l'esercente la patria potestà o chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, saranno tenuti al risarcimento del danno causato.

### **TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 23 - Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale per la Gestione del Verde Pubblico e Privato risulta abrogato e cessa pertanto di avere efficacia:
  - a) L'Ordinanza n. 42 del 17.08.2006 prot. n. 13064 "Ordinanza di tutela del territorio e di sicurezza della circolazione stradale";
  - b) Ogni altra disposizione regolamentare comunale nonché gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del medesimo, o con esso incompatibili.

#### **Art. 24 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.